



Oggetto: ACCORDO EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990 TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA, LA PROVINCIA DI FERRARA, IL COMUNE DI RAVENNA, IL COMUNE DI ARGENTA E IL COMUNE DI COMACCHIO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON TRAGHETTO SUL FIUME RENO IN LOCALITA' SANT'ALBERTO (RA) - APPROVAZIONE.

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

*"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";*

#### Premesso che:

**che** il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 *"Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"* individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale ed al capo 1 - articolo 1, comma 2 stabilisce che i servizi pubblici di trasporto di competenza regionale e locale *"comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ad accesso generalizzato nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale"*;

**che**, l'art. 43, comma 2, della Legge Regionale 2 ottobre 1998, n. 30 *"Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale"* e successive modificazioni ed integrazioni, delega alle Province le funzioni inerenti i servizi marittimi, lacuali e fluviali, secondo il principio della prevalente competenza territoriale;

**che** con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 28 aprile 2009 relativa : *"Costituzione dell'Agenda Locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella forma di S.R.L., denominata AmbRa"*, la Provincia di Ravenna delegava alcune funzioni in materia di Trasporti ad AmbRa, comprese le funzioni relative alla navigazione fluviale e marittima;

**che** con la deliberazione di Giunta provinciale n. 626 del 29 dicembre 2010 avente ad oggetto *"Gestione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale - Affidamento in concessione ad AmbRa S.r.l. Agenzia locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna - Approvazione secondo accordo attuativo"*, si deliberava:

*"1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il "Secondo Accordo Attuativo" della Convenzione Rep. 4393 del 25/08/2009 da sottoscrivere con AMBRA S.r.l. relativo alla gestione in concessione della rete del TPL e sue infrastrutture e dotazioni strumentali (All. sub A);*

*2. Di dare atto che il Secondo Accordo Attuativo (All. sub A) avrà la durata di anni nove con facoltà di proroga;*

*3. Di individuare nel Dirigente del Settore Pubbliche Relazioni e Polizia Provinciale il Dirigente responsabile per l'esecuzione della presente deliberazione;*

*.....";*

**che** in data 30 dicembre 2010 è stato sottoscritto il *"Secondo Accordo attuativo della convenzione Rep. 4393 del 25 agosto 2009 per la costituzione e la regolazione dell'Agenda locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella forma di società di capitali a responsabilità limitata"*, Rep. 4585 del 30 dicembre 2010;

**che** la Giunta provinciale in data 12 dicembre 2012 adottava la deliberazione n. 364 relativa a: *"Modificazione degli artt. 7 e 8 del Secondo accordo attuativo della Convenzione Rep. 4393 del 25 agosto 2009 per la costituzione e la regolazione dell'Agenda locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella forma di società di capitali a responsabilità limitata - Rep. 4585 del 30 dicembre 2010 - approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 626 del 29 dicembre 2010"*;

**che** in data 18 dicembre 2012 sono state sottoscritte le *"Modificazioni al Secondo Accordo attuativo della convenzione Rep. 4393 del 25 agosto 2009 per la costituzione e la regolazione dell'Agenda locale per la mobilità del bacino"*

provinciale di Ravenna nella forma di società di capitali a responsabilità limitata - Rep. 4585 del 30 dicembre 2010", Rep. 4775 del 18 dicembre 2012;

che l'art. 3 del Secondo accordo attuativo della Convenzione Rep. 4393 del 25 agosto 2009 per la costituzione e la regolazione dell'Agenzia locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella forma di società di capitali a responsabilità limitata, Rep. 4585 del 30 dicembre 2010, approvato e successivamente modificato rispettivamente con le predette deliberazioni di Giunta provinciale n. 626 del 29 dicembre 2010 e n. 364 del 12 dicembre 2012, prevede:

*"Art. 3 - Funzioni amministrative e di progettazione*

*La Provincia di Ravenna trasferisce ad AmbRa, che accetta, le funzioni amministrative e di progettazione relative al servizio di trasporto pubblico locale e .....*

*- funzioni relative alla navigazione fluviale e marittima (gestione traghetto Sant'Alberto a far data dal 2013 anno di scadenza convenzione);*

*.....";*

VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 10 ottobre 2016 ad oggetto: "Costituzione dell'Agenzia mobilità romagnola in forma di società a responsabilità limitata consortile (A.M.R. S.r.l. consortile) attraverso la scissione parziale e proporzionale delle società "ATR - Società consortile a responsabilità limitata" e "Agenzia mobilità Provincia di Rimini - AM S.r.l. consortile" a favore della società già esistente "AmbRa - Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l.";

VISTO l'art. 2504-bis del Codice Civile che stabilisce che:

*"2504-bis - Effetti della fusione*

*La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.*

*La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.*

*Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.*

*Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.*

*La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.";*

VISTA la nota di A.M.R. - Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. consortile n. 67/17 dell' 8 marzo 2017, ns. PG. n. 2017/5277, ad oggetto "Atto di scissione parziale e proporzionale di ATR di Forlì-Cesena e di A.M. di Rimini a favore della beneficiaria preesistente AmbRa S.r.l. di Ravenna. Costituzione dell'Agenzia Mobilità Romagnola", nota con la quale si comunica che per effetto della predetta scissione dall'1 marzo 2017 l'Agenzia AmbRa di Ravenna ha assunto il ruolo di Agenzia di Ambito sovra-bacinale Romagna e ha modificato la propria denominazione in Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile, con sede legale a Cesena;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che stabilisce che:

*"Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni*

*1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.*

*2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.*

*2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.";*

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO l'Atto del Presidente n. 170 del 14/12/2018 avente ad oggetto : "ACCORDO EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990 TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E IL COMUNE DI RAVENNA, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON TRAGHETTO SUL FIUME RENO IN LOCALITA' SANT'ALBERTO (RA) – APPROVAZIONE";

VISTO l'art. 5 della suindicata Convenzione che prevede quanto segue: “*la durata del presente Accordo è fissata in anni 5 (cinque) con scadenza al 31/12/2023 (data di scadenza del Contratto per la gestione del servizio di traghetto sul fiume Reno in località Sant’Alberto (RA) tra AMR – Agenzia per la mobilità romagnola SRL Consortile e la ditta affidataria del servizio) con possibilità di rinnovo di pari durata da formalizzarsi entro tre mesi prima della scadenza*”;

DATO ATTO che la Provincia di Ravenna con comunicazione pg. n. 27076 del 25/09/2023 ed il Comune di Ravenna con comunicazione pg. 167798 del 07/08/2023 hanno espresso ad AMR Agenzia Mobilità Romagnola SRL Consortile la volontà di garantire il mantenimento del servizio di traghetto sul fiume Reno in località Sant’Alberto (RA) e pertanto, in base all’art. 9 del vigente “ Contratto per l’affidamento della gestione del servizio di traghetto sul fiume Reno in località Sant’Alberto in Provincia di Ravenna”, l’attuale concessione può essere rinnovata per un periodo di cinque anni.;

TENUTO CONTO che la continuità dell’operatività del servizio di trasporto con traghetto sul fiume Reno in località Sant’Alberto riveste finalità pubbliche con particolare riferimento anche ai collegamenti intercomunali ed interprovinciali con i Comuni di Argenta e Comacchio e la Provincia di Ferrara, nonché con la rete di ciclovie regionali, rivestendo anche finalità turistiche e ricreative e di valorizzazione delle attività naturalistiche e culturali dei due territori provinciali e dei centri abitati di Sant’Alberto e di Comacchio;

RILEVATO CHE nel corso del 2023 sono intervenuti accordi con i Comuni di Argenta e di Comacchio e con la Provincia di Ferrara che esprimono la volontà di contribuire al mantenimento del servizio in parola, in quanto ne riconoscono la valenza di servizio pubblico di connessione tra i territori delle due Province;

DATO ATTO che la Provincia di Ravenna intende procedere a sottoscrivere un Accordo ex art. 15 Legge n.241/90, per la durata di anni cinque, tra la Provincia di Ferrara, il Comune di Ravenna, il Comune di Argenta e il Comune di Comacchio per il servizio di trasporto con traghetto sul fiume Reno in località Sant’Alberto (RA), secondo quanto previsto dalla bozza di accordo Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

DATO ATTO che la spesa complessiva presunta annua per l’anno 2024 è di Euro 47.500,00 (diconsi euro quarantasettemilacinquecento/00) iva compresa. A cui contribuiscono in misura diversa i vari enti in parola, secondo criteri definiti nel dettaglio nello schema di accordo. Per la Provincia di Ravenna il contributo è pari a €. 30.000,00 ;

RITENUTO che la spesa relativa al servizio di trasporto con traghetto di cui sopra sia indispensabile per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’Ente inerenti il trasporto pubblico locale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del *responsabile del Settore Viabilità*, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l’attestazione sulla esistenza della relativa copertura finanziaria del *responsabile della ragioneria*, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento Dott. ing. Paolo Nobile, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell’obiettivo di PED/PDO n. 310202 “*Pianificazione provinciale in materia di trasporti e mobilità*”;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

#### DISPONE

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, l’allegato Accordo ex art. 15 Legge N. 241/1990 tra la Provincia di Ravenna, la Provincia di Ferrara, il Comune di Ravenna, il Comune di Argenta, il Comune di Comacchio per il servizio di trasporto con traghetto sul fiume Reno in località Sant’Alberto (RA), *Allegato A)* al presente atto come parte integrante e sostanziale, che definisce i rapporti tra gli enti per la realizzazione del servizio in oggetto;
2. DI DARE ATTO che la durata del presente Accordo è fissata in anni 5 (cinque) con scadenza al 31/12/2028, con possibilità di rinnovo di pari durata da formalizzarsi entro tre mesi prima della scadenza;
3. DI DARE ATTO che le funzioni relative alla navigazione fluviale e marittima, che includono la gestione del traghetto sul fiume Reno a Sant’Alberto (RA), sono state trasferite ad AMR Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. Consortile, con Contratto Rep. 4585 del 30 dicembre 2010 e che pertanto la spesa per la quota di oneri riferita al traghetto di Sant’Alberto, di competenza della Provincia di Ravenna, pari a complessivi euro 30.000,00, oltre e ad eventuali maggiori spese imprevedute e agli incrementi dovuti al tasso di inflazione programmata, come indicato all’art 2 “Ripartizione delle spese di gestione”, è ricompresa nell’Art.Peg. 11013/040 “Prestazioni di servizi trasporti - Spese per la gestione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale - L.R. n. 30/98” del bilancio 2024;
4. DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Viabilità di adottare gli atti amministrativi e gestionali di competenza necessari e conseguenti per l’attuazione dello stesso e alla sottoscrizione del predetto Accordo.

ATTESTA

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per evitare soluzioni di continuità nella prosecuzione del servizio di trasporto con traghetto sul fiume Reno in località Sant'Alberto (RA).

IL PRESIDENTE  
Michele de Pascale  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20, D.L. gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_